



## Sentenza n. 18 del 2022

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò  
*decisione del 2 dicembre 2021, deposito del 24 gennaio 2022*  
*comunicato stampa del 24 gennaio 2022*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ordinanza n. 96 del 2021](#)*

#### **parole chiave:**

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – REGIME SPECIALE DI DETENZIONE – VISTO DI  
CENSURA DELLA CORRISPONDENZA INDIRIZZATA AI DIFENSORI – LIBERTÀ E  
SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA – DIRITTO DI DIFESA

#### **disposizione impugnata:**

- art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. e), della [legge n. 354 del 1975](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 3, 15, 24, 111 e 117, primo comma, della [Costituzione](#), quest'ultimo in riferimento all'art. 6 della [CEDU](#)

#### **dispositivo:**

accoglimento

La Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera e), della legge n. 354 del 1975, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), **nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis*, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, senza escludere quella indirizzata ai difensori.**

In sostanza, il giudice rimettente lamenta che la disciplina censurata, applicandosi in modo indiscriminato e generalizzato alla corrispondenza con i difensori dei detenuti e degli internati sottoposti al regime differenziato, «costituisca una irragionevole compressione non solo del diritto di costoro alla libertà e segretezza della propria corrispondenza, ma anche e soprattutto dei loro diritti di difesa e al giusto processo, come garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU».

Il giudice delle leggi, prima di affrontare le singole questioni di legittimità costituzionale, premette un'ampia ricostruzione del quadro normativo in cui si colloca la disposizione censurata, dal quale emerge come non sia espressamente chiarito dalla "lettera della legge" se il generale divieto, di cui all'art. 18-*ter*, comma 2, ordin. penit., di disporre le misure limitative della corrispondenza epistolare o telegrafica, previste dal comma 1 dello stesso articolo, con i difensori e gli altri soggetti indicati dall'art.

103, comma 5, cod. proc. pen., valga anche per i detenuti o gli internati in regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis*.

La Corte rileva, infatti, che, sebbene tanto una circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, quanto alcune recenti sentenze della Corte di cassazione escludano, anche per i detenuti sottoposti a 41-*bis*, il controllo della corrispondenza per ragioni di giustizia (specificandosi che le pronunce della Cassazione hanno ammesso tale tipo di controllo solo se le formalità dettate per l'invio di tale tipologia di corrispondenza non siano rispettate), **è possibile un diverso percorso interpretativo, che è quello fatto proprio dal giudice a quo.**

In base a tale percorso, l'art. 41-*bis* ord. pen. si porrebbe come *lex specialis* sia rispetto all'art. 103, comma 6, cod. proc. pen., sia rispetto all'art. 18, comma 2, ord. pen., in quanto esclude dalla sottoposizione a visto di censura soltanto la corrispondenza con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. In altri termini, in base alla lettera della disposizione censurata, è possibile – come effettivamente avvenuto anche nel giudizio *a quo* – l'estensione del visto di censura alla corrispondenza con i difensori.

Interpretazione, questa, che, in difetto di un contrario orientamento, chiaro e consolidato, della giurisprudenza di legittimità, «appare non solo plausibile, ma anche [...] come la più conforme al dato letterale della disposizione censurata». Da ciò, l'ammissibilità delle questioni, poiché **in modo del tutto plausibile il giudice a quo avrebbe escluso la possibilità di esperire un'interpretazione conforme a Costituzione**, «argomentando pianamente sul dato letterale», il quale «costituisce il naturale limite dello stesso dovere del giudice di interpretare la legge in conformità a Costituzione».

Sulla base di tali premesse, la Corte dichiara fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. (assorbendo le ulteriori questioni promosse).

Innanzitutto, il giudice delle leggi ribadisce l'**assoluto rilievo costituzionale del diritto di difesa**, il quale comprende il diritto strumentale di conferire con il proprio difensore, e anche e soprattutto la particolare valenza che l'esercizio di tale diritto assume nei confronti delle persone ristrette in ambito penitenziario. E ancora la Corte ricorda – richiamando un'ampia serie di pronunce – come i principi delineatisi nell'ordinamento costituzionale interno abbiano trovato precise corrispondenze anche a livello sovranazionale.

Con particolare riferimento all'oggetto del giudizio, i giudici di Palazzo della Consulta affermano che la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza con il proprio difensore costituisce «una vistosa limitazione del diritto» di difesa, in quanto la relativa procedura comporta, non solo e in ogni caso, un rallentamento della consegna della corrispondenza, ma altresì il venir meno della segretezza, potendo, nonché e all'estremo, determinare anche l'impedimento radicale della comunicazione, sulla base di un puro giudizio discrezionale dell'autorità che esercita il controllo.

**Seppur, infatti, il diritto alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non sia assoluto, potendo sempre essere bilanciato con altri interessi costituzionalmente garantiti, le limitazioni a tale diritto, per essere conformi a Costituzione, devono, per un verso, essere funzionali rispetto alle peculiari finalità del regime speciale in parola, ossia atte a contenere la pericolosità dei detenuti, per l'altro, non devono essere sproporzionate e irragionevolmente gravose rispetto ai diritti fondamentali di cui restano titolari anche le persone sottoposte al regime differenziato.**

Nel percorso argomentativo che porta all'accoglimento della questione risultano centrali le affermazioni spese dalla Corte nella sentenza n. 143 del 2013, in riferimento alla disciplina dei colloqui con il proprio difensore, che vengono estese alla questione odierna.

La disposizione censurata viene reputata, così, del tutto inidonea a raggiungere lo scopo dalla stessa perseguito, ossia impedire che un detenuto possa continuare ad intrattenere rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza, poiché il temuto scambio di informazioni potrebbe, comunque sia, avvenire nei colloqui visivi e telefonici che, proprio grazie al citato precedente, sono consentiti in numero illimitato e senza possibilità di controllo.

Il giudice delle leggi rileva, poi, che **la misura oggetto di scrutinio incide in maniera ancora più gravosa rispetto alla limitazione dei colloqui**, censurata nella sentenza n. 143 del 2013, in quanto

può concretizzarsi non solo nell'apposizione di meri limiti quantitativi, ma addirittura nel generale impedimento di far conoscere al destinatario le relative comunicazioni.

Essa è inoltre eccessiva rispetto allo scopo perseguito, poiché **si applica indiscriminatamente**, ossia pur in assenza di elementi concreti tali da rilevare ipotesi di condotte illecite del difensore, tanto che parrebbe fondarsi (come osservato dall'*amicus curiae* e in linea con il citato precedente del 2013) su di una «generale e insostenibile presunzione [...] di collusione del difensore con il sodalizio criminale».

Da ultimo, il giudice delle leggi rileva che il *vulnus* al diritto di difesa emerge con evidenza in relazione ai detenuti meno abbienti: «qualora infatti il detenuto sia stato trasferito in una struttura penitenziaria distante dalla città in cui ha sede il proprio difensore di fiducia, la corrispondenza epistolare potrebbe divenire il principale mezzo a disposizione per comunicare con lo stesso difensore; mentre i detenuti provvisti – anche in ragione della propria posizione apicale nell'organizzazione criminale – di maggiori disponibilità economiche potrebbero assai più agevolmente sostenere i costi e gli onorari connessi ai viaggi del proprio avvocato finalizzati allo svolgimento dei colloqui».

Alla luce delle ragioni esposte, la Corte ha quindi dichiarato **l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori**.

*Leonardo Pace*